

CONVENZIONE

Il giorno *21* *giugno*2006, in Genova, con la presente convenzione tra:

REGIONE LIGURIA, con sede legale in Genova, Piazza De Ferrari 1, in persona del suo Presidente pro tempore Ing. Claudio Burlando, partita IVA n.00849050109;

PROVINCIA DI GENOVA, con sede legale in Genova, Piazzale Mazzini 2, in persona del suo Presidente pro tempore Dott. Alessandro Repetto, partita IVA n.80007350103 ;


COMUNE DI GENOVA, con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9 ,in persona del suo Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Pericu, partita IVA n. 00856930102;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, in persona del Magnifico Rettore Gaetano Bignardi, partita IVA n. 00754150100 ;



E.R.SU. (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario), con sede legale in Genova, Via Balbi 38/b, in persona del suo Presidente pro tempore Prof. Stefano Monti Bragadin, partita IVA n. 01199420108;

PREMESSO

1. Che la Regione Liguria, l'Università degli Studi di Genova, l'E.R.S.U., l'Associazione Amici di Paganini, hanno siglato in data 9.3.2005 una Convenzione per la gestione provvisoria del complesso monumentale di S. Maria Le Grazie La Nuova, destinato alla cosiddetta "Casa Paganini", con l'obiettivo strategico di rendere da subito la struttura un centro di qualità e virtuosismi aperto al pubblico, di cui il progetto denominato InfoMus, realizzato in forma residenziale dall'Università degli Studi di Genova, costituisce, per prestigio, innovazione e respiro internazionale, una attività prioritaria ma non esclusiva;



2. che tale iniziativa era propedeutica alla ricerca di una soluzione definitiva di gestione che coinvolgesse gli Enti Locali interessati, eventuali soggetti privati, nonché l'Università degli Studi di Genova al fine di garantire la fruizione e la valorizzazione del complesso monumentale a favore della collettività;
3. che nella gestione provvisoria, nell'ambito della definizione e del consolidamento della missione di "Casa Paganini", è stato sperimentato a partire da maggio 2005 e portato a regime il progetto internazionale denominato InfoMus, che coniuga la ricerca scientifico-tecnologica sulla musica con la produzione musicale. Che tale ricerca è finanziata nell'ambito di diversi progetti europei UE IST, con finalità molteplici, tra cui il settore culturale e quale supporto alla produzione artistica; che, inoltre, nell'ambito del progetto InfoMus, a "Casa Paganini" sono state realizzate due scuole internazionali, una con l'Università di New York (su "Musica, Danza e Nuove Tecnologie", 5-22 luglio 2005) e una Scuola UE su suono e percezione ("EU School Sound to Sense – Sense to Sound", 24-29 luglio 2005), oltre alle continuative attività di studio e di ricerca legate ai temi suddetti;
4. che la gestione provvisoria di cui sopra ha evidenziato la necessità di addivenire al più presto alla definizione della gestione definitiva del complesso monumentale ai fini:
 - Di valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dal complesso monumentale S. Maria Le Grazie La Nuova, attraverso la realizzazione di un progetto di pubblica fruizione, secondo le finalità indicate all'art. 112, c.3 del d.lgs.42/2004;
 - Di promuovere l'attività di studio e ricerca del patrimonio culturale musicale esistente, nonché la creazione di centri di studio, percorsi didattici e formativi secondo i principi fissati dall'art.118 d.lgs.42/2004;
 - Di svolgere attività di comunicazione e divulgazione attraverso produzioni culturali di spettacolo, quali manifestazioni ed eventi da tenersi in "Casa Paganini";
 - Di mantenere lo stato di conservazione della struttura, attuando quelle forme di intervento di manutenzione costante ai fini della sua tutela;
5. che gli Enti Istituzionali territoriali Regione, Provincia di Genova e Comune di Genova nonché l'Università degli Studi di Genova hanno interesse, ciascuno per le funzioni di propria competenza, che il complesso monumentale divenga un contenitore culturale di eccellenza nel campo della musica, delle scienze e della tecnologia;
6. che L'Università degli Studi di Genova:
 - a) è proprietaria dell'immobile e ha concordato con Protocollo d'Intenti siglato in data 20.9.2001, di concerto con l'ERSU, "di condividere la destinazione d'uso della parte monumentale del complesso", rendendosi "disponibile a modificare la convenzione già stipulata con ERSU in data 1.7.1996 relativamente al medesimo compendio immobiliare, al fine di garantire alla Regione Liguria l'uso" della parte monumentale del complesso S. Maria Le Grazie La Nuova , detta "Casa Paganini",



mentre ERSU ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare la modifica della convenzione, "limitando detto diritto alle sole parti del complesso già destinato a residenze universitarie";



- b) già svolge, tramite il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST) le proprie attività in forma residenziale all'interno della attuale gestione provvisoria, attraverso la realizzazione del progetto InfoMus come già indicato al punto 3;
- c) intende proseguire dette attività che comporteranno l'uso degli spazi, tra cui il "matroneo", necessari alla realizzazione del progetto InfoMus;

7. Che la Regione Liguria, tra l'altro:

- con deliberazione della Giunta regionale n.1422 del 22.12.2000 ha approvato l'intervento di recupero e valorizzazione del complesso monumentale del Monastero di S.Maria Le Grazie La Nuova in P.zza S. Maria in Passione;
- con deliberazione della Giunta regionale n.597 del 1.6.2001 ha approvato il protocollo d'Intenti per il recupero-restauro del complesso monumentale del Monastero di S. Maria delle Grazie La Nuova in P.zza S. Maria in Passione, con la finalità di destinare la parte monumentale ad un centro per la produzione musicale, protocollo siglato in data 20.9.2001 dalla Regione Liguria e gli altri soggetti istituzionali (Comune di Genova, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio della Liguria, Università degli Studi di Genova, E.R.S.U., A.R.T.E. Genova);
- ha concordato il diritto d'uso della parte monumentale del complesso "Casa Paganini";

8. che il Comune di Genova:

- ha assunto un ruolo centrale in rapporto alla realtà musicale e culturale legata alla figura di Niccolò Paganini; in particolare il rilancio di manifestazioni come il Festival "Paganiniana", rassegna coordinata di concerti ed altri eventi giunto nel 2005 alla 6° edizione, ed il concorso Internazionale di Violino "Premio Paganini", prestigiosa manifestazione che ha festeggiato nel 2004 i 50 anni dalla sua istituzione;
- ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Accademia di Santa Cecilia per la realizzazione di attività ed iniziative sulla figura e l'opera di Niccolò Paganini nel campo degli studi, documentazione, editoria e editoria multimediale, liuteria, spettacolo;
- ha proposto già in data 28.7.2005 in sede di riunione di Comitato di Indirizzo Culturale ed Artistico di "Casa Paganini", e quindi in data 10.11.2005 con nota prot.n. 3489 dell'Assessore comunale alla Promozione della Città Anna Castellano, la volontà di gestire congiuntamente alla Regione Liguria lo sviluppo di iniziative culturali all'interno di "Casa Paganini", in modo di promuovere lo sviluppo turistico, culturale e quindi economico della Città di Genova attraverso la



valorizzazione della figura di Niccolò Paganini, nonché gli eventi culturali legati alle manifestazioni "Premio Paganini" e Festival "Paganiniana";

9. che l'Associazione Amici di Paganini ha svolto un'importante opera di promozione e valorizzazione sulla tematica paganiniana, sia attraverso una propria programmazione musicale sia attraverso un'opera di ricevimento, comunicazione, informazione circa il bene monumentale e le sue finalità al pubblico;
10. Che nella riunione in data 19.9.2005 del Comitato di Indirizzo Culturale ed Artistico della gestione provvisoria di "Casa Paganini" è emersa ulteriore pressante volontà degli Enti Istituzionali, Regione Liguria, Comune di Genova e Università degli Studi, supportata da esperti nel campo della musica, quali il Maestro Pietro Borgonovo, a partecipare ad una gestione definitiva che dia valorizzazione al complesso monumentale recentemente restaurato attraverso la realizzazione di una "missione" di eccellenza culturale che comprenda il progetto di innovazione e studio proposto dall'Università di Genova, ma anche esalti la musica e le sue rappresentazioni, dia prestigio internazionale e nazionale alla città di Genova, attraverso la valorizzazione della figura e dell'opera di Paganini e del tema paganiniano;
11. Che il Protocollo d'Intesa ad oggetto "Coordinamento Paganini", siglato in data 20.6.2006 ha per finalità l'intento di mettere a fattor comune le importanti risorse di cui ciascun Ente dispone in tema paganiniano e perseguire, attraverso la figura di Paganini e le attività ad esso collegate culturali, didattiche, turistiche, la valorizzazione della città di Genova per favorirne lo sviluppo economico e il rilancio dei servizi culturali, con particolare riferimento al Centro storico e alla sua riorganizzazione in termini di infrastrutture essenziali per lo sviluppo della città di Genova e della Liguria;
12. che in tale contesto, gli Enti Istituzionali Regione, Provincia, Comune e Università degli Studi di Genova, ciascuno per la parte di competenza, intende partecipare concretamente alla realizzazione della futura definitiva gestione di "Casa Paganini" e che pertanto è necessario definire i ruoli e gli apporti di ciascuno;
13. che la nuova gestione sia operativa a decorrere dalla data della firma della presente convenzione da parte della Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova ed E.R.S.U. e che ciascun Soggetto partecipi attraverso il conferimento delle risorse sopra citate, sulla base del principio di metterle a fattor comune a vantaggio del progetto "Casa Paganini";

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Articolo 2 (Finalità)

In "Casa Paganini" è costituito un centro nazionale ed internazionale di eccellenza. La sua missione è definita dalle seguenti attività:

- a) **un'attività scientifico-tecnologica**, che pone "Casa Paganini" come incubatore di nuove prospettive della musica contemporanea e di ricerca su multimedialità e liuteria digitale. La missione si ispira alla figura di Paganini nel suo spirito di avventura e sperimentazione: "Casa Paganini" è proposta come luogo di studio in cui esplorare le relazioni tra musica, scienza e tecnologie contemporanee, ed è proiettata verso la musica del futuro. Le finalità includono lo sviluppo di nuove tecnologie e interfacce multimediali per applicazioni industriali legate a suono e musica, per il settore della cultura (ad esempio applicazioni museali), per terapia e riabilitazione, per la didattica, per il miglioramento della qualità della vita.

L'attività prevede inoltre produzione musicale, concerti, mostre, conferenze, didattica.



- b) **un'attività di programmazione musicale esterna al progetto InfoMus**, ma coerente con la missione di "Casa Paganini" volta a mantenerne l'eccellenza, ad esempio iniziative e concerti inerenti la "Paganiniana" o il "Premio Paganini."
- c) **un'attività di diffusione, turistico/ricettiva/culturale** che limitatamente a due giorni alla settimana e compatibilmente con le attività precedenti, aprirà il sito monumentale a visitatori, fornendo anche un servizio di sorveglianza dei visitatori e di guida culturale a titolo gratuito.

Articolo 3 (Comitato Istituzionale)

Un Comitato Istituzionale politico composto dai Presidenti della Regione, della Provincia, dal Sindaco di Genova e dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova (o loro delegati) coordina tutti i settori di attività promozionali sulle attività paganiniane sopra richiamati e più specificamente descritti nei punti successivi. Il Comitato si riunisce su iniziativa dell'Università, o su richiesta di uno dei suoi componenti.

Articolo 4 (Oggetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del decreto legislativo 22.1.2004 n.42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", il complesso monumentale S. Maria Le Grazie La Nuova, denominato nel prosieguo "Casa Paganini", sito in Genova, p.zza S. Maria in Passione 34, consistenza mq.833,4 di superficie utile, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Genova, alla Partita n.25968, foglio 84, mappale n.358, acquistato dall'Università con rogito Notaio Bianchi di Genova del 23 febbraio 1979 ivi registrato il 15 marzo 1979 con trascrizione avvenuta il 22 marzo 1979, Rep. 5054,



è soggetto alla gestione in forma associata della Regione Liguria, della Provincia di Genova, del Comune di Genova, dell'Università degli Studi di Genova, nei modi e nei termini di seguito indicati.

Articolo 5 (Competenze e impegni dell'Università degli Studi di Genova)

All'Università degli Studi di Genova, compete la realizzazione dell'attività **scientifico-tecnologica**, con particolare riferimento al progetto InfoMus, del laboratorio InfoMus del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), che occupa con priorità gli spazi del sito monumentale.

Compete altresì all'Università degli Studi di Genova, tramite il DIST, l'onere per conto del Comitato Istituzionale politico del controllo della funzionalità, dell'apertura al pubblico della struttura e della relativa chiusura rispettando le decisioni e gli orari della programmazione del Comitato Artistico, nonché della conservazione del complesso immobiliare attraverso il controllo su eventuali utilizzatori terzi; ciò attraverso l'utilizzo di adeguato personale, individuato all'interno della sua struttura, o tramite servizio esterno.

L'Università degli Studi di Genova dispone in maniera insindacabile, con parere vincolante ed obbligatorio, su tutte le attività relative a didattica, attività seminariali, scuole e conferenze tenute a "Casa Paganini".

L'Università degli Studi di Genova, tramite DIST, continuerà all'interno di "Casa Paganini" la realizzazione del progetto InfoMus, provvedendo in maniera autonoma, con proprie attrezzature specifiche, personale e servizi allo svolgimento di ogni attività ad esso collegata.



Tutti i costi attinenti al predetto progetto speciale InfoMus e tutti i ricavi ad esso relativi sono di totale pertinenza dell'Università degli Studi di Genova, attraverso il Dipartimento di Informatica Sistemistica e Telematica (DIST).

L'Università degli Studi di Genova non è responsabile e non copre nessuna spesa di gestione relativamente ad eventi esterni al proprio progetto InfoMus residente a "Casa Paganini".

L'Università degli Studi di Genova non è tenuta ad avere alcun onere manutentivo dell'immobile sia ordinario sia straordinario, tranne quelli necessari al ripristino dei locali e delle attrezzature per attività relative al progetto InfoMus e svolte dalla stessa.

Articolo 6 (Comitato Artistico)

L'attività di programmazione musicale esterna al progetto InfoMus è svolta da un Comitato Artistico con ruolo di guida, indirizzo e programmazione. Il funzionamento operativo della suddetta programmazione definita nei termini e modalità dal Comitato Artistico è assegnata all'Università degli Studi di Genova -



tramite il Dipartimento di Informatica, Sistemistica, Telematica (DIST) - o da Università a terzi, che la svolge nei termini indicati nell'allegato Regolamento d'Uso.

Il Comitato Artistico è coordinato dal Direttore Artistico del Premio Paganini e composto dal Direttore artistico del Teatro Carlo Felice, dal Direttore Artistico dell'Associazione musicale G.O.G., dal Direttore del Conservatorio N. Paganini e da un membro designato dall'Università degli Studi di Genova, o loro delegati.

Per le attività artistiche esterne al progetto Infomus, il Comitato Artistico delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto; le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri dello stesso Comitato.

Il Comitato Artistico dispone con proprio parere obbligatorio e vincolante le varie proposte di attività che gli sono sottoposte nonché esprime le proprie decisioni di utilizzo della struttura per la sua fruizione culturale, privilegiando la massima qualità delle proposte e la relativa sostenibilità sul piano economico ed organizzativo.



Articolo 7 (Attività di informazione, comunicazione e promozione)

L'attività di informazione, comunicazione e promozione è competenza dell'Università degli Studi di Genova, tramite il Dipartimento di Informatica, Sistemistica, Telematica (DIST), in collaborazione con Comune, Provincia e Regione.

Articolo 8 (Competenze e impegni del Comune di Genova)

Il Comune di Genova:

- si occupa delle attività di gestione e di organizzazione del "Premio Paganini" e del Festival "Paganiniana" ed è disponibile a favorire lo sviluppo di iniziative culturali, progetti di ricerca e attività didattiche sulla figura di Paganini, da definirsi congiuntamente con i soggetti firmatari della presente convenzione;
- nomina i componenti ed il direttore del Comitato Artistico di cui all'articolo 6 e ne sostiene i costi relativi;
- collabora con l'Università degli Studi di Genova per la realizzazione di eventi collaterali nell'ambito del "Premio Paganini" e del festival "Paganiniana" a "Casa Paganini", per contribuire alla valorizzazione di tale spazio con eventi di qualità;
- si impegna inoltre a realizzare, attraverso gli uffici comunali competenti, un percorso paganiniano all'interno della città: luoghi e palazzi storici dove condurre il visitatore a percorrere un itinerario paganiniano attraverso il centro storico, per identificare Genova come città culturale dedicata alla musica;



Articolo 9 (Attività di accoglienza)

L'attività di accoglienza ai fini turistico-culturali è definita dalle istituzioni firmatarie della presente convenzione e la sua realizzazione operativa viene affidata a titolo gratuito all'Associazione Amici di Paganini o, in alternativa, ad altro soggetto senza scopo di lucro operante nel campo culturale, nei termini specificamente disposti nel regolamento d'Uso allegato.

Il conferimento del servizio di accoglienza è effettuato dall'Università, ha durata annuale ed è tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo disdetta entro sessanta giorni dalla scadenza con raccomandata A/R da parte del soggetto cui è conferito l'incarico, o da parte delle istituzioni firmatarie della presente convenzione, o per cessazione a qualsiasi titolo della stessa presente convenzione.

Il mandato, che dispone dettagliatamente le funzioni dell'affidatario e i compiti da svolgere, può inoltre essere revocato in qualsiasi momento in caso di accertate inadempienze, inaffidabilità, comportamenti non corretti dell'affidatario o non consoni alla funzione svolta.




Articolo 10 (Competenze e impegni della Regione)

La Regione:

- attraverso ERSU garantisce la gestione ordinaria dell'immobile provvedendo al finanziamento delle attività di funzionamento tecnico e manutenzione ordinaria della struttura incluso il mantenimento della stessa, nei modi e nei termini già stabiliti con la precedente Convenzione transitoria siglata in data 9.3.2005, tra Regione, E.R.S.U., Università degli Studi di Genova e l'Associazione Amici di Paganini;
- svolge la vigilanza e il coordinamento sulla corretta gestione della presente Convenzione, consentendo alle altre Parti, nei termini meglio richiamati e specificati nel Regolamento d'Uso allegato, di poter far fronte agli obblighi dalla stessa derivanti: a tale scopo l'Università – tramite il Dipartimento di Informatica, Sistemistica, Telematica (DIST) invia una relazione semestrale;
- compie gli atti necessari per il finanziamento delle ordinarie attività di funzionamento tecnico e manutenzione della struttura per quanto riguarda il suo mantenimento e conservazione, per la durata di validità della presente convenzione e nei termini previsti;

Articolo 11 (Competenze e impegni dell'E.R.S.U.)

L'E.R.S.U. provvede, in piena autonomia, a tutti i servizi di funzionamento tecnico e delle utenze, analogamente a quanto già concordato per la gestione provvisoria di "Casa Paganini", citata in premessa, nei termini indicati nel Regolamento d'Uso allegato;



Articolo 12 (Regolamento d'Uso)

La gestione complessiva in ordine ai ruoli ed alle funzioni dei soggetti firmatari viene disciplinata dalla presente convenzione oltre che, in termini più meramente tecnici, da un Regolamento d'Uso della struttura che ne costituisce elemento integrante ed essenziale obbligando, pertanto, le parti a rispettarlo ed ad applicarlo in ogni suo aspetto.

Articolo 13 (Incaricati)

Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, E.R.S.U. e il soggetto individuato per l'accoglienza ai fini turistico-culturali di "Casa Paganini" si obbligano a comunicare per iscritto alle altre parti convenzionate il nominativo di un proprio incaricato quale interlocutore per ogni rapporto relativo alla convenzione ed allegato Regolamento d'Uso.

Articolo 14 (Risorse finanziarie)

Ciascun Ente, Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova e Università degli Studi di Genova provvede annualmente a coprire finanziariamente le attività di propria competenza.

Articolo 15 (Durata e recesso)

La Convenzione ha durata di dieci anni. Alla scadenza, la durata della Convenzione è rinnovabile per iscritto per un uguale periodo, previa verifica delle parti del conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione associata in relazione agli obiettivi di qualità di valorizzazione previsti.



Il recesso di Regione, di Comune di Genova, di E.R.S.U. o di Università degli Studi di Genova comporta la verifica, in sede di Comitato Istituzionale Politico della volontà degli Enti convenzionati rimanenti alla eventuale revisione o scioglimento della convenzione.

L'eventuale recesso prima della scadenza dovrà essere comunicato alle altre parti con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il recesso avrà comunque effetto a partire dal bilancio dell'anno successivo e dal successivo programma attuativo.

Restano fermi gli impegni assunti con il bilancio e con il programma dell'anno in corso.

In ogni caso la facoltà di recesso non può essere esercitata prima di tre anni dalla firma della presente convenzione.



Articolo 16 (Risoluzione)

Nel caso di inadempimento le parti adempienti (o anche una sola di esse) potranno chiedere la risoluzione della presente convenzione. La Regione Liguria potrà chiedere anche il risarcimento dei danni subiti direttamente o indirettamente nella misura che sarà quantificata in sede di arbitrato irrituale come descritto al punto successivo.

Articolo 17 (Arbitrato)

Ogni questione legata all'interpretazione, esecuzione ed eventuale risoluzione della presente convenzione nonché qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine ai rapporti inerenti a "Casa Paganini", sarà devoluta dalle parti medesime ad un collegio di cinque arbitri di cui uno nominato da Provincia, uno nominato da Comune, uno nominato dall'Università degli Studi di Genova, uno nominato da E.R.S.U. ed un altro con funzioni di Presidente nominato dalla Regione Liguria. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo alle altre con lettera raccomandata, indicando il nominativo del proprio arbitro. Le altre dovranno nominare i loro arbitri entro venti giorni dal ricevimento di detta raccomandata. In difetto gli arbitri mancanti saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova. Gli arbitri si pronunceranno senza formalità di procedura, in via di equità e le parti sin d'ora dichiarano di accettare la decisione di questo arbitrato irrituale.

Letto, firmato e sottoscritto:

Per la REGIONE LIGURIA:

Per la PROVINCIA DI GENOVA:

Per il COMUNE DI GENOVA:

Per l'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI GENOVA:




Per l'E.R.S.U.:

Assessore
Cultura Sport e Spettacolo
(Fabio Morbio)

IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro REBETTO

ANITA CASTELLANO
ASSESSORE

Il Rettore
Prof. Stefano Monti Bragadin



**REGOLAMENTO D'USO DEL COMPLESSO DENOMINATO
"CASA PAGANINI"**

Articolo 1

(Oggetto e durata del Regolamento)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'uso della parte monumentale del Complesso di S. Maria delle Grazie La Nuova, sito in Genova, secondo le finalità e le modalità di seguito riportate, in quanto Allegato alla Convenzione stipulata in data. ~~2.1.8.2006~~ tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova, ed E.R.S.U. in merito alla gestione del medesimo complesso, denominato "Casa Paganini" e con tale nome di seguito indicato nel presente Regolamento.
2. Il complesso di cui sopra, individuabile al numero civico 34 di Piazza S. Maria in Passione in Genova, è composto da:
 - Una prima porzione di edificio sita in piano terra destinata a manifestazioni ed iniziative, in particolare modo di spettacolo e musicali, attrezzata ed autorizzata ad accogliere una capienza massima di n.230 (duecentotrenta) persone su unico livello (platea);
 - Una seconda eguale porzione di edificio, ugualmente situata al piano terra, suddivisa in due ambienti di cui il primo, da ritenersi atrio e spazio per servizi di accoglienza e biglietteria ed il secondo ambiente spazio foyer, da utilizzarsi per impieghi diversi tra cui esposizioni, attività didattica e di formazione, incontri e conferenza, con l'esclusione di pubblici spettacoli;
 - Una terza porzione di edificio, situata al primo piano, suddivisa in un matroneo ed altri spazi, da utilizzarsi come laboratori, uffici, archivio documentazione, sale museali, sale riunioni ed impieghi di servizio, con l'esclusione di pubblici spettacoli e delle limitazioni d'accesso al pubblico entro la capienza prevista dalla normativa in materia di agibilità e sicurezza;
 - Spazi comuni e di servizio (servizi igienici, camerini, ecc.) situati a vari livelli.
3. Il presente Regolamento ha come durata ed applicabilità il periodo di inizio e fine della Convenzione di cui al comma 1, a cui di seguito si farà richiamo.
4. E' fatto obbligo ai soggetti della suddetta convenzione di rispettare e far rispettare a chiunque il Presente Regolamento d'Uso.

Articolo 2

(Obiettivi)

1. Lo scopo del presente Regolamento è regolamentare l'impiego e l'utilizzo del predetto complesso, tenendo conto di quanto stabilito e disciplinato dalla predetta Convenzione di cui è allegato, in particolare modo per quanto concerne obblighi e competenze dei soggetti coinvolti.
2. La stessa Convenzione, in sintesi, ha stabilito che per il periodo sopra descritto all'E.R.S.U. competono gli oneri e le responsabilità in merito al mantenimento e al presidio di funzionamento tecnico del complesso, l'Università degli Studi di Genova per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST) è presente con il proprio progetto speciale *InfoMus* in forma residenziale. Per quanto riguarda il funzionamento operativo della programmazione musicale esterna al progetto *InfoMus* la Convenzione stabilisce che la funzione è affidata all'Università per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST) (o da Università a terzi), mentre l'apertura e l'accoglienza ai fini turistico culturali è affidata all'Associazione Amici di Paganini, che esprime accettazione all'incarico, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione, alla Regione e all'Università.
3. Nel caso in cui l'Associazione Amici di Paganini non accettasse l'incarico, l'Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST) sentito il Comitato Istituzionale Politico (o su proposta dello stesso), affida a titolo gratuito la funzione di apertura a visite turistico/ricettive ad altra associazione culturale senza scopo di lucro.
4. L'Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), ai fini di supervisione e controllo ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento, provvede a formalizzare in una apposita convenzione l'incarico.
5. Alla Regione, e al Comune di Genova e a E.R.S.U. competono le funzioni richiamate nella Convenzione.
6. La scelta e la programmazione delle iniziative ed attività da ospitare in "Casa Paganini" compete ad un apposito Comitato Artistico ad esclusione delle attività relative al progetto speciale *Infomus* dell'Università, la cui composizione è regolata dalla già citata Convenzione.

Articolo 3

(Tipologie e finalità d'uso)

1. L'uso del complesso "Casa Paganini" è da riferirsi alle finalità principali che hanno ispirato il progetto di recupero del Complesso di S. Maria Le Grazie La Nuova e più in generale tende a favorire e contribuire alla promozione ed all'incremento

delle attività scientifico-tecnologica, artistica, culturale e di spettacolo, definite dall'art. 2 della Convenzione, di interesse per l'intera cittadinanza e per il territorio.

2. Come previsto nella Convenzione, all'interno di "Casa Paganini" l'Università degli Studi di Genova, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), è presente con il progetto speciale *InfoMus*, che vede la realizzazione, in via prioritaria ma non esclusiva, rispetto alla programmazione generale della struttura, di iniziative di studio, ricerca, formazione, perfezionamento, didattica, divulgazione, incontri, presentazioni pubbliche, concerti ed ogni altra attività legata alle finalità del programma, utilizzando gli spazi in forma prevalente (come il "matroneo" ritenuto idoneo) e con l'impiego all'occorrenza del palcoscenico e di altri ambienti eventualmente necessari al progetto, in accordo con le altre attività previste per la struttura. L'Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), definirà, con adeguato anticipo rispetto la data della riunione annuale del Comitato Artistico e con cadenza almeno annuale, le date e i dettagli sulla disponibilità dell'Auditorium e del Foyer per le attività musicali e concertistiche esterne al progetto *InfoMus* attraverso la stesura di un Calendario annuale. Tale Calendario dovrà tener conto delle date e delle esigenze delle attività istituzionali quali Paganiniana e Premio Paganini, nonché di eventuali indicazioni del Comitato Artistico, che dovranno pervenire all'Università entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello definito nella programmazione del Calendario e in ogni caso almeno quindici giorni prima della riunione annuale del Comitato Artistico. Il Calendario verrà immediatamente trasmesso da Università a Comitato artistico.
3. L'impiego al di fuori del progetto *Infomus* dell'Auditorium e dell'adiacente Foyer nelle date definite dal Calendario è aperto a soggetti pubblici e privati, nel rispetto del più ampio pluralismo, in grado di proporre ed offrire iniziative ed attività di elevata qualità, prestigio e significativo valore culturale ed extra culturale in coerenza con la missione di Casa Paganini come definito nella Convenzione, sulla base delle valutazioni e delle scelte autonome e insindacabili dell'apposito Comitato Artistico.
4. Comune, Provincia, Regione e Università degli Studi, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), dovranno avviare coordinate azioni di autofinanziamento per "Casa Paganini" in grado di supportarne la sostenibilità, tramite sponsor e azioni di *fund raising* promossi dai soggetti convenzionati, purché approvate, sotto il profilo della coerenza, qualità e compatibilità e lo scopo centrale della programmazione artistica e del complesso, dal Comitato Istituzionale.
5. Possono essere svolte esclusivamente attività compatibili con gli spazi e che garantiscano l'integrità degli stessi e delle opere artistiche in esse contenute, senza l'apporto di modificazioni di strutture fisse e mobili presenti e nel rispetto delle normative di sicurezza.

6. Sono escluse attività commerciali non inerenti allo spirito, alla missione ed alla dignità dello spazio.

Articolo 4

(Modalità generali d'uso)

1. Il complesso deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi cui è destinato e per gli esercizi a cui è autorizzato, nel rispetto delle disposizioni di legge ed all'interno delle capienze cui è vincolato, che non potranno essere superate nemmeno nel caso di iniziative concomitanti in spazi diversi della struttura.
2. Le attrezzature e l'arredamento esistente devono essere utilizzati correttamente evitando situazioni ed atti che potrebbero alterarne lo stato o comportarne l'indisponibilità. Il riscontrato diverso uso darà luogo al pagamento dei danni sopravvenuti.
3. Ogni utilizzatore, incluse le parti firmatarie della Convenzione di cui sopra, non potrà in alcun modo apportare alcuna modifica agli impianti e alle attrezzature esistenti.
4. Per quanto concerne la predisposizione di attrezzature temporanee oltre quelle già esistenti, esse possono essere inserite da Università purché pertinenti al progetto *InfoMus*: E.R.S.U. sarà informato preventivamente da Università e provvederà alla verifica della piena compatibilità della struttura, le sue dotazioni di base, gli impianti e soprattutto le normative in specie di sicurezza.
5. Ciascun utilizzatore deve porre particolare attenzione, rispettare e far rispettare al proprio personale ed ai propri collaboratori, unitamente al pubblico partecipante alle diverse manifestazioni, tutte le disposizioni in materia di mantenimento, sicurezza, igiene e rispetto dei locali e delle opere artistiche contenute.
6. Ogni utilizzatore, incluse le parti firmatarie della Convenzione, deve attenersi a quanto disciplinato da disposizioni di legge, normative vigenti, regolamenti comunali, soprattutto in materia di funzionamento di spazi aperti al pubblico ed in particolare luoghi dedicati ad attività culturali, artistiche e di spettacolo.
7. L'Università degli Studi di Genova, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), è responsabile della gestione dell'uso del complesso monumentale, in particolare degli spazi che utilizza, delle attrezzature ed installazioni del programma *InfoMus*, del loro impiego in armonia con quanto sopra descritto in merito alla tutela e integrità dello spazio ed al rispetto della normativa vigente.
8. Possono utilizzare il complesso "Casa Paganini" a titolo gratuito sulla base dell'accettazione delle proposte da loro presentate al Comitato Artistico al fine dell'approvazione del calendario di programmazione da esso predisposto,

associazioni e soggetti senza scopo di lucro, enti pubblici, scuole, organismi vari e soggetti aventi scopo di lucro.

9. Approvata la richiesta di manifestazione, l'Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), (o il soggetto individuato dalla stessa) provvede a sottoscrivere specifici accordi contrattuali con il richiedente.
10. In ogni caso è fatto obbligo di inserire nei contratti di utilizzo del complesso tutte le clausole che di volta in volta il Comitato Artistico riterrà opportuno per la migliore garanzia degli spazi in questione.
11. Ogni soggetto autorizzato ad effettuare iniziative all'interno di "Casa Paganini", comprese le parti firmatarie della Convenzione, è titolare e responsabile dell'effettuazione della propria manifestazione per quanto concerne diritti, doveri ed obbligazioni verso terzi.
12. Ogni soggetto autorizzato, in particolare, provvede al pagamento degli onorari e degli emolumenti al personale ed ai collaboratori coinvolti nonché soggetti terzi con cui sussiste un rapporto contrattuale diretto, inclusi oneri sociali, delle spese tecniche, logistiche e di allestimento se necessarie, degli oneri organizzativi, degli oneri S.I.A.E. (diritto di autore incluse autorizzazioni) delle imposte e tasse dovute, delle spese di promozione e comunicazione e di ogni altro onere connesso alla produzione ed attuazione della propria manifestazione.
13. Ogni addetto artistico, tecnico, organizzativo o di servizio impiegato a qualsiasi titolo da ciascun soggetto utilizzatore del complesso "Casa Paganini" deve essere in regola per quanto attiene la propria posizione lavorativa e collaborativa con la normativa vigente in materia di lavoro, adempimenti previdenziali ed assistenziali, comportamenti previsti dal d.lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, impiego di collaborazioni di tipo volontaristico ed in tale senso l'utilizzatore dovrà lasciare apposita liberatoria che sollevi da ogni responsabilità ed onere i terzi.
14. Contemporaneamente ogni utilizzatore può incassare il corrispettivo della vendita di titoli di ingresso per la propria iniziativa (biglietteria) senza limiti di prezzo e contributi da soggetti pubblici e privati.
15. Ogni soggetto che utilizza "Casa Paganini" e che si avvale di sponsorizzazioni da fonti private può installare all'interno del complesso pannelli o comunque indicazione di marchi e logotipo di tipo pubblicitario o distribuzione o promozione di prodotti solo su esplicita autorizzazione dello stesso Comitato Artistico, che ha tra l'altro il compito di vigilare sulla buona immagine della struttura.
16. Il medesimo soggetto utilizzatore deve riportare su ogni strumento e mezzo di comunicazione il marchio, la denominazione, lo slogan ed il logotipo di "Casa Paganini", che sarà fornito in tutte le declinazioni grafiche e di colore dall'Università (o dal soggetto individuato dalla stessa), in quanto titolare del

funzionamento operativo e che viene identificato nei segni e nei materiali già predisposti per l'inaugurazione del complesso avvenuta in novembre 2004.

Articolo 5

(Funzionamento del Comitato Artistico)

1. Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, la programmazione musicale esterna al progetto *Infomus* spetta al Comitato Artistico.
2. La richiesta di uso di "Casa Paganini" deve essere inoltrata in forma scritta all'Università degli Studi di Genova (InfoMus Lab, presso DIST, Viale Causa 13, Genova) che svolge Segreteria del Comitato Artistico ed indirizzata all'attenzione del Comitato Artistico Casa Paganini. La richiesta deve almeno contenere:
 - Dati del richiedente e persona da contattare;
 - Descrizione artistica dell'iniziativa, unitamente a programmi o altri materiali utili a valutarne gli aspetti artistico-culturali;
 - Data e orari della manifestazione e dei giorni eventuali di prova ed allestimento;
 - Necessità di tipo logistico;
 - Necessità di uso della biglietteria;
 - Modalità di copertura dei costi;
 - Piano di comunicazione della manifestazione comprensivo della affissione eventuale di manifesti e locandine (con completa manleva da parte del richiedente in ordine ad eventuali irregolarità di qualsiasi genere per detto piano di comunicazione e affissioni); il piano di comunicazione deve prevedere una specifica visibilità e/o promozione di "Casa Paganini";
 - Dichiarazione di assolvimento di ogni obbligo di legge (SIAE, permessi di lavoro, sicurezza, tasse e canoni, ecc...) e la chiara indicazione della piena assunzione di ogni onere produttivo ed organizzativo a carico proprio;
 - Copertura assicurativa per eventuali danni alla struttura e alla strumentazione utilizzata.
3. La richiesta è protocollata, viene preventivamente analizzata dall'Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), dal punto di vista della compatibilità con lo svolgimento delle attività residenti del progetto *InfoMus* e viene portata all'attenzione del Comitato Artistico per la prima adunanza utile con le eventuali osservazioni.
4. Alla prima adunanza il Comitato Artistico può stabilire ed approvare diversi altri dati riguardanti la richiesta di cui al comma 2 e può stabilire e approvare, qualora lo ritenga necessario, gli eventuali criteri con cui procedere alla programmazione delle iniziative.

5. Il Comitato si riunisce presso "Casa Paganini", o altra sede, almeno una volta all'anno previa convocazione scritta del Direttore Artistico (o su richiesta di almeno tre dei suoi membri oppure su richiesta dell'Università) riportante l'ordine del giorno. La riunione annuale avverrà normalmente entro il mese di novembre di ogni anno ed avrà come scopo la definizione della programmazione delle attività musicali esterne al progetto *InfoMus* per l'anno successivo. A tale scopo, nella riunione verranno esaminate le diverse proposte di attività tenuto conto delle finalità di "Casa Paganini", di quanto stabilito nel presente Regolamento e delle date indicate nel Calendario per la disponibilità del Foyer e dell'Auditorium. Il Comitato Artistico agirà con l'intento di garantire un equilibrato, armonico ed imparziale appoggio a tutte le richieste formulate dalle diverse realtà del territorio in possesso di adeguate caratteristiche di pertinenza con la missione di Casa Paganini come definito nella Convenzione, di interesse, rilevanza e qualità artistica e culturale. In caso di concomitanza di richieste diverse può sondare possibilità di spostamenti di date.
6. Il Comitato Artistico dispone in maniera insindacabile, con parere vincolante ed obbligatorio sui seguenti argomenti:
 - Valutazione e scelta delle proposte di attività, iniziative e manifestazioni;
 - Calendarizzazione e programmazione delle medesime iniziative secondo il Calendario reso disponibile da Università con cadenza almeno annuale, con definizione di date ed orari e degli eventi musicali pubblici, ad eccezione delle attività relative al progetto *Infomus*;
 - Per ognuna delle suddette manifestazioni, l'analisi e la valutazione di accordi di eventuali partenariati con soggetti esterni per lo svolgimento di tali manifestazioni a "Casa Paganini";
 - Per ogni manifestazione compie tutte le verifiche e le azioni necessarie alla tutela dell'immagine e della visibilità di "Casa Paganini", inclusi la verifica ed eventuale accettazione della presenza di eventuali sponsor commerciali degli utilizzatori con propri materiali all'interno/esterno della struttura. In particolare, per ogni manifestazione approvata, il Comitato Artistico dovrà specificare in quali casi dovrà o non dovrà essere menzionato e con quali modalità il logo di Casa Paganini e altre eventuali informazioni, allo scopo di contribuire a preservare e valorizzare l'immagine pubblica e la missione di "Casa Paganini".
7. Il Comitato Artistico può altresì autonomamente suggerire e proporre iniziative ed attività da cercare ed individuare all'esterno se esse sono funzionali alla propria linea di programmazione artistica coerentemente con la missione di "Casa Paganini" come definito nella Convenzione o sollecitare soggetti esterni ad inoltrare proposte.
8. In ogni adunanza, su proposta del Direttore Artistico, viene nominato un Segretario che provvede alla verbalizzazione delle riunioni, che viene conservata presso

l'Università degli Studi di Genova, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST).

9. Non ci sono limiti all'uso da parte di un medesimo soggetto per più date o più iniziative, all'interno comunque di una ampia presenza di manifestazioni diverse.
10. L'uso del complesso non potrà essere autorizzato a soggetti che abbiano dimostrato negligenza, incuria o inaffidabilità in precedenti utilizzi della struttura o nello svolgimento di manifestazioni pubbliche. Qualora per cause non imputabili al Comitato venisse meno la disponibilità della struttura per la data richiesta ed autorizzata, verrà concordata di comune accordo una ulteriore data sostitutiva senza alcun onere aggiuntivo o risarcimento a beneficio del richiedente.
11. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, i dati forniti per le richieste di uso del complesso saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Articolo 6

(Compiti del soggetto preposto al funzionamento operativo)

1. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della Convenzione, oltre a quanto già stabilito, all'Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), (o al soggetto operativo individuato dall'Università) compete, per il periodo in questione, di garantire la supervisione e il controllo della funzionalità, dell'apertura al pubblico e della chiusura della struttura e della fornitura di una serie di servizi di tipo organizzativo, logistico ed operativo volti ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni programmate dal Comitato Artistico all'interno del complesso a cura di utilizzatori richiedenti.

L'Università non è responsabile e non copre nessuna spesa di gestione relativamente a eventi esterni al proprio progetto InfoMus residente a "Casa Paganini".

2. In particolare si precisa che:
 - Per servizi di accoglienza si intende il personale preposto alla biglietteria, al controllo e strappo biglietti, al controllo e alla sorveglianza dei locali, all'assistenza al pubblico ed ai visitatori;
 - Per servizi di biglietteria si intende la vendita di titolo di ingresso al pubblico in sede, in orari e con modalità rese esplicite e relativi adempimenti fiscali e S.I.A.E., oltre alle autorizzazioni di permesso spettacolo;
 - Per servizi di palcoscenico si intende la fornitura di personale qualificato per la gestione delle attrezzature scenotecniche, audio e luci durante l'esecuzione delle manifestazioni, gli allestimenti e le prove. Le tecnologie di palcoscenico e gli impianti di Casa Paganini dovranno sempre essere utilizzati unicamente da personale autorizzato da Università.;

- Per servizi di sicurezza si intende la fornitura di personale di custodia diurno e svolgimento di procedure e controlli atti a garantire la sicurezza dei locali, del contenuto, delle persone;
 - Per servizi di comunicazione l'esecuzione di azioni di pubblicità, promozione, ufficio stampa e pubbliche relazioni volte a garantire visibilità al complesso, oltre al controllo su utilizzatori terzi dell'apposizione di marchio, logo e denominazione esatte di "Casa Paganini" sui loro materiali promozionali.
3. La supervisione e il controllo di tali prestazioni, deliberate dal Comitato Artistico o decise in autonomia da Università se incluse nel progetto InfoMus, sono svolti dall'Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), in assoluta autonomia organizzativa. Tali prestazioni possono essere assegnate, totalmente o in parte, da Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), a soggetto esterno. In particolare, per lo svolgimento dei servizi di accoglienza, biglietteria, palcoscenico e sicurezza l'Università (tramite il proprio Dipartimento DIST) potrà stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni atte a garantire la presenza e il controllo da parte di personale qualificato: l'utilizzatore che si avvale di tali servizi corrisponde l'importo richiesto direttamente a Università o al soggetto indicato da Università. Tale soggetto dovrà presentare a Università una dettagliata contabilità separata annuale [e a rispondere in qualsiasi momento a motivate richieste contabili da parte di Università]. Università effettuerà, tramite il proprio Dipartimento DIST, tali verifiche contabili annuali per conto del Comitato Artistico.

Per i servizi di comunicazione, azioni di pubblicità, promozione, ufficio stampa e pubbliche relazioni volte a garantire visibilità al complesso, l'Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), si avvale di proprie strutture o di soggetti esterni e collabora con la Regione, Provincia e Comune di Genova.

4. Per quanto attiene alle azioni di comunicazione di eventi esterni al progetto *InfoMus*, è fatto divieto di rilasciare interviste e comunicati agli organi di informazione senza aver acquisito il preventivo assenso e verifica dei contenuti da parte del Comitato Artistico ed è invece fatto obbligo di menzione e nel rispetto delle pari opportunità, all'interno dei rispettivi ruoli, in ogni forma di comunicazione, dei diversi soggetti che partecipano al governo di "Casa Paganini" ed al Comitato stesso secondo le indicazioni fornite dal Comitato Artistico ad ogni evento approvato. In particolare, per ogni evento approvato, il Comitato Artistico dovrà specificare in quali casi dovrà o non dovrà essere menzionato e con quali modalità il logo di "Casa Paganini" e altre eventuali informazioni, allo scopo di contribuire a preservare e valorizzare l'immagine pubblica e la missione di Casa Paganini.
5. Per quanto riguarda la vigilanza della struttura, dei suoi impianti ed attrezzature, è concordata dall'Università degli Studi di Genova, tramite DIST, con E.R.S.U. la tempestiva segnalazione di problematiche di funzionamento, pulizie, vigilanza

notturna e manutenzione ordinaria, sia con cadenza periodica che in situazione di emergenza.

6. E' fatto obbligo di comunicare la programmazione e l'impegno dei locali, sulla base delle decisioni del Comitato artistico, con cadenza mensile o diverso periodo da definire a cura degli Enti interessati (Università degli studi di Genova, tramite il Dipartimento di Informatica, Sistemistica, Telematica (DIST) ad E.R.S.U., precisando la chiamata di servizi particolari a carico di E.R.S.U. (pulizia per evento, presidio degli impianti, accensione riscaldamento, ecc.).
7. E' comunque garantita dal soggetto preposto al funzionamento operativo la sorveglianza, controllo ed assistenza con una presenza costante di uno o più incaricati durante l'utilizzo della struttura da parte di terzi ed in nessun caso può essere delegata ad estranei la custodia della struttura.
8. Tale controllo prevede anche la sorveglianza sul rispetto delle norme di sicurezza, igiene ed obblighi del d.lgs.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione della presente Convenzione, l'Università - tramite il Dipartimento di Informatica, Sistemistica, Telematica (DIST) invia semestralmente una relazione alla Regione.

Articolo 7

(Compiti del soggetto preposto al funzionamento tecnico, utenze e manutenzione)

1. Ai sensi dell'art 11 della Convenzione di cui sopra, compete di garantire il funzionamento tecnico, la manutenzione e la gestione delle utenze del complesso, così come precisato nella stessa Convenzione, con modalità e impiego di personale, collaboratori e fornitori a propria discrezione ed autonomia organizzativa.
2. L'E.R.S.U. si farà carico di tutti i servizi di funzionamento e delle relative utenze con particolare riferimento a:
 - a) I servizi di pulizie ordinarie e straordinarie anche a seguito degli eventi che saranno tenuti all'interno di "Casa Paganini";
 - b) La vigilanza notturna e durante tutti i momenti di chiusura di "Casa Paganini";
 - c) La responsabilità tecnica volta al mantenimento ed alla manutenzione di "Casa Paganini";
 - d) Le spese inerenti tutte le utenze che saranno intestate alla predetta E.R.S.U. (energia elettrica ed illuminazione, metano e riscaldamento, condizionamento, idrosanitario, tassa smaltimento rifiuti, eventuale utenza di telefonia fissa/dati, ed ogni altra utenza necessaria).

Nel caso di utilizzo di "Casa Paganini" da parte di soggetti terzi, sono a carico dei soggetti medesimi le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento) e alle pulizie;

- e) La sottoscrizione delle obbligazioni assicurative (responsabilità civile, furto, incendio e danneggiamenti alla struttura ed al suo contenuto ed ogni altro rischio connesso all'uso di "Casa Paganini"). In quest'ultima circostanza E.R.S.U. avrà diritto prima di procedere al pagamento di visionare la relativa documentazione accertando l'entità di dette utenze ed a verificare la congruità o meno degli importi da pagare.
3. E.R.S.U. si obbliga a comunicare alle altre parti il proprio rappresentante per ogni questione inerente la convenzione e il presente Regolamento d'Uso nonché per tutte quelle che potranno maturare fra i soggetti firmatari del contratto in oggetto. Ciò anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei servizi in questione saranno svolti a chiamata su richiesta dell'Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST), (o del soggetto dalla stessa individuato) che trasmetterà mensilmente, o con la cadenza periodica di cui all'art.6, comma 6 così come indicato, il programma e le esigenze del mese successivo.
 4. Tutti i servizi e le attività attribuite ad E.R.S.U. saranno svolti nei limiti dell'importo massimo messo a disposizione dalla Regione Liguria. L'importo in questione dovrà essere dettagliatamente rendicontato e dimostrato per iscritto da E.R.S.U. e restituito alla medesima Regione per quella parte non utilizzata.
 5. E.R.S.U. continua ad effettuare le prestazioni secondo il dettaglio già previsto nella Convenzione, punto 2.2, e nell'allegato Regolamento d'Uso provvisorio, siglata in data 9.3.2005, ed in particolare:
 - Modalità, giorni, orari delle prestazioni di pulizia ordinaria;
 - Modalità, orari dei servizi di vigilanza notturna;
 - Modalità, giorni, orari di controllo, verifica e manutenzione degli impianti.
 6. In ogni caso esso potrà procedere a verifiche ispettive senza preavviso per verificare lo stato della struttura e del suo contenuto (impianti ed attrezzature), oltre alla verifica della documentazione e dei consumi delle utenze e della loro congruità rispetto ai programmi mensili di utilizzo.
 7. Per quanto riguarda le coperture assicurative l'E.R.S.U. provvede tramite agenzia assicurativa di fiducia a stipulare per la durata della Convenzione polizze a copertura dei rischi (danni, furto, incendio) inerenti alla integrità del fabbricato, del suo contenuto, delle attrezzature, dei contenuti artistici, oltre alla responsabilità civile per ogni persona (operatore, spettatore, visitatore) che accede alla struttura.
 8. Conformemente con quanto stabilito dalla Convenzione, E.R.S.U. indica un proprio incaricato preposto ai rapporti con Regione Liguria e Università (o altro soggetto individuato dall'Università per quanto concerne il funzionamento operativo) per le necessità evidenziate nel precedente articolo in merito al coordinamento operativo quotidiano e corrente.

Articolo 8

(Università degli Studi di Genova e progetto speciale *InfoMus*)

1. L'Università degli Studi di Genova (Dipartimento DIST) è presente all'interno di "Casa Paganini" al fine di realizzare il proprio progetto speciale *InfoMus*, di cui sarà totalmente responsabile e che prevede un laboratorio ed attività specifiche come già descritto nella Convenzione, negli spazi che saranno necessari.
2. Essa provvederà a proprio carico:
 - Al trasporto, installazione, controllo, manutenzione, uso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di ogni attività inerente al citato progetto speciale nonché all'ideazione, preparazione, realizzazione, promozione e pubblicizzazione di ogni iniziativa ad esso inerente, sostenendone ogni costo ed onere;
 - Ad indicare sia al soggetto dalla stessa individuato per il funzionamento operativo sia all'E.R.S.U. i nominativi delle persone a cui sarà consentito l'accesso alla struttura per le lavorazioni inerenti il programma, nonché comunicarne eventuali variazioni con preavviso di una settimana;
 - A comunicare, preventivamente su base annuale il Calendario di date di disponibilità per eventi esterni al progetto *InfoMus*, allo scopo di consentire l'integrazione con piani e programmi di lavoro relativi alle iniziative e delle attività aperte al pubblico esterne al progetto *InfoMus* approvate dal Comitato Artistico;
 - A non pregiudicare con la propria attività il funzionamento complessivo della struttura, l'esercizio di altre attività autorizzate dal Comitato Artistico, la fruizione del complesso da parte del pubblico esterno, anche per le sole visite dell'immobile come specificato nella convenzione;
 - Ad utilizzare gli spazi assegnati nel rispetto della struttura e di quanto già precedentemente richiamato anche ai sensi della normativa vigente ed a utilizzare le aree comuni, in particolare il palcoscenico, senza pregiudizio per l'impiego dello stesso da parte di eventuali altri soggetti autorizzati, secondo le regole definite nell'Art.3 del presente regolamento;
 - A stipulare, all'occorrenza, ulteriori polizze assicurative contro i rischi, furto, incendio, danni alle attrezzature specifiche del progetto *InfoMus* oltre quelle previste di competenza dell'E.R.S.U.;
 - A provvedere all'installazione di una linea telefonica provvisoria dei cui consumi telefonici e trasmissione dati (internet, adsl o altre forme) è direttamente responsabile;
 - A riportare in ogni forma di pubblicità e comunicazione del programma *Infomus* svolto nell'ambito della presente collaborazione la menzione ed il logotipo di "Casa Paganini" come residenza del programma stesso.
3. All'Università degli Studi di Genova spettano ricavi di introiti direttamente o indirettamente connessi al progetto speciale *InfoMus*.

Articolo 9

(Oneri per uso)

1. L'uso degli spazi di "Casa Paganini" è a titolo gratuito; ad eccezione del progetto speciale *Infomus*, tutti gli eventi e manifestazioni devono essere autorizzati dal Comitato Artistico.
2. Per le attività esterne al progetto InfoMus, costituiscono oneri per l'utilizzo degli spazi le attività di promozione e/o valorizzazione di Casa Paganini e il personale tecnico da inserire nel Piano di comunicazione della manifestazione, così come approvata dal Comitato Artistico, ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 10

Controversie e rinvio all'arbitrato

1. Qualunque contrasto interpretativo tra il presente Regolamento d'Uso e la Convenzione di cui lo stesso è allegato dovrà essere interpretato nel senso disciplinato dalla Convenzione stessa.
2. Per ogni controversia legata all'interpretazione ed esecuzione, del presente Regolamento si applicherà l'arbitrato di cui all'art.17 della Convenzione di cui sopra.